

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO	- Presidente -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere -
Dott. RICCARDO ROSETTI	- Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -
Dott. LUCA SOLAINI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26043-2021 proposto da:

CG
FM, rappresentato e difeso dagli avvocati
RV ;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

2025

- intimato-

3920

avverso la sentenza n. 1612/2021 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 290/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Rilevato che:

Con sentenza del giorno 16.04.2021 n. 1612, la Corte d'appello
di Napoli respingeva il gravame proposto da CG
avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva rigettato

Oggetto

R.G.N. 26043/2021

Cron.

Rep.

Ud. 26/09/2025

CC



la domanda di quest'ultimo volta a ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla percezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea e dell'indennizzo per invalidità permanente a carico dell'Inail, con condanna dell'ente assicurativo alle prestazioni di legge.

La Corte d'appello ha rigettato il gravame di ^C non ritenendo che l'infortunio denunciato fosse occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa e, quindi, in "occasione di lavoro". Infatti, ad avviso della Corte d'appello, l'assicurazione è prevista anche per i soci di società cooperative, purché l'attività svolta presenti alcune caratteristiche peculiari e cioè sia un'attività manuale o, pur non essendo manuale, sia svolta alle dipendenze e sotto la direzione altrui, per sovrintendere al lavoro di altri: nella specie, ad avviso della Corte d'appello, l'attività espletata dal ^C non poteva ritenersi attività manuale connessa con le sue mansioni lavorative.

Avverso tale sentenza, ^{CG} ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre l'Inail non ha spiegato difese scritte.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che:

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1124/65, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte d'appello pur avendo ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il socio, aveva però escluso che l'esercizio di un sopralluogo al fine di verificare le cause di alcune infiltrazioni e di predisporre l'intervento di manutenzione necessario alla loro eliminazione potesse costituire un lavoro



manuale, tale da rientrare nella previsione della copertura assicurativa.

Numero registro generale 26043/2021

Numero sezionale 3920/2025

Numero di raccolta generale 27152/2025

Data pubblicazione 10/10/2025

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell'obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità, posta, da un lato, la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale e, dall'altro, la necessità di attribuire alla disposizione anzidetta un significato coerente con le finalità protettive dell'assicurazione, la quale – ai sensi dell'art. 38 Cost. – non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell'evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest'ultimo" (Cass. nn. 24765/17, 2838/18, in tema di nozione di occasione di lavoro; secondo Cass. n. 32257/21, costituisce occasione di lavoro in senso tecnico, ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolto l'operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse.).

Nella specie, in difformità dagli anzidetti principi, la Corte d'appello non ha ricondotto l'attività svolta dal soggetto infortunato alla tutela assicurativa prevista dalla legge, quale attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni costituenti oggetto dell'obbligazione lavorativa anche se non



strettamente manuale, attese le finalità protettive dell'assicurazione, preordinate - ai sensi dell'art. 38 Cost. - alla protezione della situazione di bisogno scaturente dal rischio del verificarsi dell'evento lesivo protetto: nella specie, lo svolgimento del sopralluogo prodromico alla predisposizione dei luoghi su cui intervenire è, senz'altro, un'attività strumentale e funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa del ricorrente.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il gravame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.9.2025

Il Presidente
Rossana Mancino



Numero registro generale 26043/2021

Numero sezionale 3920/2025

Numero di raccolta generale 27152/2025

Data pubblicazione 10/10/2025

CASSAZIONE.NET

